

**ADR Institute - Organismo non autonomo dell'associazione Enaform
Iscritto al n. 388 del Registro degli Organismo di Mediazione iscritti
al Ministero della Giustizia**

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE
ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche

* * *

Art. 1
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1.1 Il presente regolamento ('Regolamento'), completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica a tutti i procedimenti di mediazione ('Mediazioni') finalizzati a tentare di conciliare le controversie di diritto civile e commerciale, instaurati innanzi all'Organismo ADR Institute ('Organismo'), ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e da ogni normativa ad esso collegata. Il regolamento estende il suo ambito di operatività anche alle ipotesi di mediazione su impulso delle parti-volontaria.

1.2 Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

1.3. In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo ADR Institute dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.

art. 2
AVVIO DELLA MEDIAZIONE

2.1 La parte che intende avviare la mediazione dovrà depositare la domanda predisposta dall' 'Organismo', o un documento equivalente che contenga le medesime informazioni, presso la sede legale di ADR Institute o una sede secondaria accreditata presente nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.

2.2 In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla **data del deposito dell'istanza**.

2.3 La relativa **modulistica** è stata predisposta sia in forma on line, pubblicata sul sito www.adrinstitute.it, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'organismo.

2.4 La domanda deve contenere:

- a) il nome dell'Organismo di Mediazione;
- b) il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- c) l'oggetto della lite;
- d) le ragioni della pretesa;
- e) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile.
- f) i dati per la fatturazione.
- g) l'accettazione del Regolamento e delle tariffe dell'Organismo.

La Segreteria procede **all'istruttoria della domanda presentata**. Qualora la domanda si presenti **incompleta rispetto agli elementi sopraindicati** oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo **può sospendere la domanda** invitando la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

2.4 Per le liti di **valore indeterminato, indeterminabile** ovvero laddove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti.

In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

2.5 La Mediazione ha una **durata** non superiore a **3 mesi** dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su disposizione del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza. I termini previsti dal presente Regolamento sono ordinatori e modificabili di comune accordo tra le parti e l'Organismo.

2.6 Una volta ricevuta l'istanza, il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore e fissa il **primo incontro** tra le parti non **oltre trenta giorni dal deposito** della domanda salvo diverse esigenze organizzative dell'Organismo e/o delle parti;

2.7 L'Organismo comunica alla parte convocata, nel più breve termine possibile e con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, l'avvenuto deposito dell'istanza, la data ed il luogo del primo incontro e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni antecedenti l'incontro. La mancata conferma equivale al rifiuto a partecipare all'incontro.

L'adesione può essere comunicata all'Organismo a mezzo PEC, tramite comunicazione telefonica ovvero compilando ed inviando il modulo di adesione allegato alla domanda o scaricabile dal sito www.adrinstitute.it.

2.8 Ai fini dell'impedimento delle **decadenze e dell'interruzione** delle prescrizioni, la parte istante ha la facoltà di richiedere alla Segreteria copia della domanda di mediazione depositata ed il numero di protocollo del procedimento onde comunicare alla controparte, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, la sola copia della domanda di mediazione depositata.

L'organismo provvederà a comunicare alla parte chiamata la data ed il luogo del primo incontro di mediazione

Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.adrinstitute.it ove può essere scaricata tutta la modulistica.

2.9 Le parti della controversia, che abbiano una comune volontà di ricorrere ad una procedura di mediazione presso il medesimo Organismo, possono depositare una **“Domanda congiunta di mediazione”** per avviare contestualmente la procedura di mediazione.

2.10 Nei moduli introduttivi del procedimento, le parti hanno la possibilità di precisare quali **documenti**, informazioni, o comunicazioni devono intendersi dirette, **in via riservata**, al solo mediatore.

art. 3

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

3.1 Il luogo di svolgimento della procedura di mediazione è quello in cui l'Organismo ha la sede legale o le sedi secondarie accreditate dallo stesso Organismo presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'organismo, lo svolgimento della procedura di mediazione, o di singoli atti o fasi della procedura, può avvenire anche in altro luogo ritenuto più idoneo.

3.2 L'organismo può stipulare accordi di collaborazione, anche per singoli affari, ai sensi dell'art.7 Il comma, lett. c) d.m. 180/2010 ed avvalersi delle strutture, del personale, nonché eventualmente anche dei mediatori di altri organismi.

Art. 4

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

4. 1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. **Chiunque** presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è **tenuto all'obbligo di riservatezza** rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo e alcunchè può essere né registrato né verbalizzato.

4.2 Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare, come prova giudiziale o di altra natura, suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.

4.3 Le parti non possono, pertanto, chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

4.4 L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DM 145/2011. Il **tirocinante**, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto

alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione ai sensi dell'art.2 del D.M. 145/2011 ed a sottoscrivere apposita dichiarazione.

4.5. L'Organismo assicura **adeguate modalità di conservazione e di riservatezza** degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

Art. 5

RUOLO E NOMINA DEL MEDIATORE

5.1 il mediatore è uno specialista di tecniche di conciliazione, che **facilita la risoluzione stragiudiziale** delle liti tramite accordi stipulati direttamente dalle parti. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione;

5.2 Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di **trovare una rapida soluzione della lite**. Il mediatore ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati;

5.3 I mediatori dell'Organismo devono essere in possesso di adeguati standard di formazione e aggiornamento, in conformità con le prescrizioni normative e ministeriali vigenti, ed essere iscritti in un apposito elenco dei mediatori dell'Organismo tenuto presso il Ministero della Giustizia. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.adrinstitute.it;

5.4 Il Responsabile **designa il mediatore ritenuto più idoneo** al corretto e rapido svolgimento dell'incarico. Al fine di garantire l'imparzialità del servizio, il Responsabile dell'Organismo può osservare per la nomina del mediatore un criterio di territorialità e/o di turnazione e/o di equa ripartizione delle controversie tra i mediatori e/o di competenze specifiche dichiarate. Qualora la delicatezza e/o la tecnicità della controversia o il valore della medesima lo richiedano, il Responsabile dell'organismo può, invece, nominare il mediatore sulla base dell'esperienza e professionalità maturata nel settore della controversia;

5.5 **Nel caso di domanda congiunta, le parti** possono fornire una **comune indicazione del mediatore** tra quelli inseriti nella lista dell'organismo. il Responsabile dell'organismo nomina il mediatore richiesto dalle parti nella "Domanda congiunta", salvo ricorrano diverse esigenze organizzative dell' Organismo;

5.6 Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell'organismo può nominare un collegio di mediatori, o uno o più mediatori ausiliari, lasciando fisse le indennità di mediazione dovute dalle parti;

5.7 Il Responsabile dell'organismo può nominare un diverso mediatore per la formulazione della proposta, di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 28/10 ed all'art. 7,2° comma lett. B) del D.M. n. 180/2010, restando fisse le indennità di mediazione dovute dalle parti in considerazione del mutamento del mediatore nel corso del procedimento.

5.8 Su autorizzazione dell'Organismo i mediatori possono ricevere incarichi presso tutte le sedi

accreditate sul territorio nazionale e svolgere la mediazione anche in modalita' da remoto da altra sede collegata telematicamente.

Art 6

INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

6.1 Il mediatore deve operare **rispettando il Regolamento e le norme di comportamento** adottate dall'Organismo, Il mediatore deve svolgere ogni incarico con indipendenza, imparzialità e neutralità. Il mediatore avvocato è tenuto a rispettare anche le limitazioni previste dall'art. 62 del Codice Deontologico Forense.

6.2 .Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, accetta l'incarico e garantisce il rispetto dei suoi obblighi sottoscrivendo una apposita **dichiarazione di indipendenza e imparzialità**, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori, senza la quale la procedura di mediazione non può avere inizio

6.3 Il mediatore deve immediatamente dichiarare all'Organismo qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, imparzialità o neutralità, nonché l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità. Il dovere di comunicazione sussiste anche per le circostanze sopravvenute all'inizio del procedimento, che siano parimenti in grado di condizionare l'esercizio della funzione di mediatore. Qualora si verifichi una delle suddette ipotesi, il Responsabile dell'organismo provvede in merito alla sostituzione senza oneri del mediatore e ne dà comunicazione alle parti.

6.4 Per esigenze organizzative, **l'organismo, può sostituire il mediatore** prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza

6.5 Le parti possono sempre chiedere la sostituzione del mediatore per giustificato motivo. Il "Responsabile dell'Organismo" decide sull'istanza di sostituzione. Qualora l'istanza sia accolta dal Responsabile dell'Organismo egli provvede a nominare il nuovo mediatore, senza alcun onere per le parti, e ne dà comunicazione alle stesse parti.

6.6 In qualsiasi caso in cui il Responsabile dell'organismo sia il mediatore nominato o che abbia accettato l'incarico in un caso di sostituzione, il mediatore più anziano, con comprovata esperienza nell'ambito della mediazione civile e commerciale, in seno all'Organismo, è il soggetto competente a decidere in merito alla sostituzione ed a provvedere alla eventuale nomina del nuovo mediatore, senza alcun onere per le parti. In quest'ultima ipotesi, l'organismo deve tempestivamente comunicare alle parti la nomina del nuovo mediatore.

Art.7

SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO e RINVII

7.1 Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il

potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati.

7.2 il mediatore inizia la procedura di mediazione con il **primo incontro** (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro **avvocati la funzione nonché le modalità di svolgimento della mediazione** e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi circa la possibilità di iniziare il procedimento di mediazione;

7.3 Le richieste di **rinvio** del primo incontro saranno valutate caso per caso dall'Organismo, sentito il mediatore e le altre parti e comunque non oltre i termini di cui all'art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche;

Eventuali rinvii degli incontri successivi alla prosecuzione oltre il primo incontro dovranno, in ogni caso, essere richiesti con congruo preavviso (almeno 4 giorni prima);

In caso di richiesta di rinvio, l'Organismo si riserva la facoltà, sentito il mediatore, di fissare la nuova data e di richiedere le spese per il rinvio pari ad € 8,00 ogniqualvolta non vi sia una legittima giustificazione a detta richiesta;

7.4 Al primo incontro partecipano il mediatore e le parti. Nelle mediazioni **obbligatorie** di cui all'art. 5, comma 1-bis, ed all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, al primo incontro e agli incontri successivi, sino al termine della procedura, le parti devono partecipare con **l'assistenza dell'avvocato**;

7.5 Nelle **mediazioni facoltative**, le parti possono partecipare al procedimento di mediazione senza l'assistenza di un avvocato. Le parti potranno, tuttavia, in ogni momento ed in qualsiasi fase della procedura di mediazione, esercitare la facoltà di essere assistiti da un avvocato, come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010;

7.6 All'esito del primo incontro, il mediatore redigerà un **verbale riportante una serie di indicazioni**, tra le quali: i dati identificativi e la presenza delle parti, del mediatore e degli avvocati assistenti delle parti; il numero di iscrizione dell'organismo al Registro degli organismi di mediazione, il numero del procedimento, l'oggetto del procedimento, la data, il luogo, la durata del primo incontro e, in particolare, la volontà manifestata dalle parti in relazione allo svolgimento del procedimento di mediazione. Nessuna ulteriore verbalizzazione può essere inserita se non con il consenso di tutte le parti e del mediatore;

7.7 In caso di esito positivo, il verbale dà atto della decisione delle parti di svolgere il procedimento di mediazione. **Qualora non vi sia l'esigenza di fissare un'altra data per svolgere il procedimento di mediazione**, la volontà delle parti di proseguire può essere manifestata all'interno del verbale che conclude il procedimento;

7.8 In caso di esito negativo, invece, gli esiti del procedimento di cui il mediatore darà atto in apposito verbale potranno essere i seguenti:

- Mancata partecipazione al primo incontro della parte invitata;
- Mancato accordo sullo svolgimento della mediazione in esito al primo incontro.

In entrambi i casi viene richiesta al mediatore la redazione di un verbale che certifichi tale conclusione;

7.9 Qualora si riscontri che sia presente al primo incontro solo la parte invitata e la mancata comparizione della parte istante, il mediatore redige un verbale di archiviazione che conclude il procedimento.

7.10 La parte invitata è tenuta a pagare le spese di avvio solo se aderisce o compare al primo incontro di mediazione.

7.11 Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è **condizione di procedibilità** della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza l'accordo sullo svolgimento della mediazione ed in caso di mancata partecipazione della parte invitata.

7.12 Se il convenuto non aderisce, la mediazione può essere svolta con l'istante e con il suo avvocato in modalità telematica. La Segreteria comunica la circostanza al Mediatore designato, ed il verbale può essere sottoscritto da un mediatore diverso da quello nominato, incaricato dal responsabile dell'Organismo.

Art 8

PROPOSTA DEL MEDIATORE

8.1 In caso di mancata adesione o partecipazione di una parte alla procedura di mediazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, 2° comma lett. B) del D.M. n. 180/2010, il mediatore può formulare la proposta di conciliazione.

8.2 Qualora le parti partecipino al procedimento e non raggiungano un accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, o deve formularla laddove le parti ne facciano concorde richiesta.

8.3 In ogni caso, prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti del procedimento sulle possibili conseguenze che essa potrà avere nel successivo eventuale processo giudiziale, ai sensi dell'art. 13 "Spese processuali" del D.Lgs. n. 28/10.

8.4 Salvo diverso accordo delle parti, la proposta del mediatore non può contenere riferimenti a dichiarazioni rese o informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione. La proposta del mediatore deve essere formulata nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

8.5 La **proposta** di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto a mezzo PEC ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

8.6 Il mediatore e le parti possono concordare che l'accettazione o il rifiuto della proposta avvenga contestualmente alla sua formulazione durante lo svolgimento dell'incontro di mediazione, purché la proposta unitamente all'accettazione o al rifiuto vengano verbalizzati.

8.7 Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;

- b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

8.8 Sentite le parti, la proposta conciliativa di cui al D.Lgs. n. 28/10 ed all'art. 7,2° comma lett. B) del D.M. n. 180/2010, può essere formulata da un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione nominato dal Responsabile dell'Organismo.

Art. 9

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E VERBALI

9.1 La procedura di mediazione si può concludere con un risultato positivo o negativo.

9.2 In caso di esito positivo del procedimento di mediazione il mediatore redige un apposito "Verbale di avvenuta conciliazione", in caso di esito negativo del procedimento di mediazione, il mediatore redige un apposito "Verbale di non avvenuta conciliazione". Entrambi i verbali devono essere sottoscritti dalle parti e dal mediatore, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il verbale che conclude il procedimento di mediazione è depositato presso la segreteria dell'Organismo di mediazione per gli adempimenti previsti per legge e, in particolare, dall'art. 12 del D.M. n. 180/10. Il verbale verrà rilasciato in originale in favore delle parti che ne facciano richiesta.

9.3 Verballi di avvenuta conciliazione

Il "Verbale di avvenuta conciliazione" viene redatto nel caso di accordo raggiunto tra le parti anche a seguito di una proposta del mediatore.

Il "Verbale di avvenuta conciliazione" **riporta una serie di indicazioni**, tra cui: i dati identificativi delle parti e del mediatore, gli estremi dell'iscrizione dell'Organismo di mediazione al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi del D. Lgs. n. 28/10, il luogo e la data del tentativo di mediazione, nonché ogni altro riferimento relativo alla durata del procedimento, all'oggetto della controversia, all'avvenuta conciliazione e ai termini dell'accordo raggiunto. Salvo diversa previsione di legge, i termini dell'accordo possono essere recepiti in un documento separato e sottoscritto unicamente dalle parti intervenute, che viene allegato al verbale.

Qualora le parti concludano l'accordo con la sottoscrizione di un contratto o compiano uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo raggiunto, anche a seguito di una proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti, ovvero per il ritardo nel loro adempimento, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 28/10.

Qualora tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati ha l'efficacia di titolo esecutivo nei limiti previsti dall'art. 12 del D. Lgs. n. 28/2010. Per conseguire tale efficacia gli avvocati devono attestare e certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In ogni altro caso, l'accordo allegato al verbale può essere omologato, su istanza di parte, con decreto del

Presidente del Tribunale competente, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Il Verbale di avvenuta Conciliazione sarà consegnato alle parti dopo il versamento all'Organismo dell'intero importo delle spese di mediazione che sono dovute in solido dalle parti.

9.4 Verbali di non avvenuta conciliazione

“Verbale di non avvenuta conciliazione” riporta una serie di indicazioni tra cui: i dati identificativi delle parti e del mediatore, gli estremi dell'iscrizione dell'Organismo di mediazione al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi del D. Lgs. n. 28/10, il luogo e la data del tentativo di mediazione, nonché ogni altro riferimento relativo alla durata del procedimento e all'oggetto della controversia.

Nel “Verbale di non avvenuta conciliazione” il mediatore può limitarsi a dare atto del mancato accordo senza indicare i motivi della fallita conciliazione, salvo nel caso in cui tutte le parti lo richiedano concordemente o non vi sia opposizione di alcuna parte a detta verbalizzazione e salvo ricorrano le ipotesi di mancata accettazione o di rifiuto della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.

Nel caso di formulazione della proposta di conciliazione, il mediatore deve dare atto nel verbale di non avvenuta conciliazione dei termini della stessa e della mancata accettazione o del rifiuto delle parti. L'eventuale corrispondenza del contenuto della proposta di conciliazione formulata dal mediatore con il provvedimento che definisce il successivo giudizio può comportare delle conseguenze sulle spese processuali, ai sensi di quanto previsto all'art. 13 del D.Lgs. n. 28/10.

Il verbale di non avvenuta conciliazione sarà consegnato alle parti dopo il versamento all'Organismo dell'intero importo delle spese di mediazione che sono dovute in solido dalle parti.

9.5 Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Art. 10

PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

10.1 Le persone fisiche partecipano all'incontro personalmente o, mediante un proprio rappresentante (ad es. una persona di fiducia, o un professionista, o un rappresentante di associazioni di consumatori, o di categoria) debitamente munito di procura.

10.2 Le persone giuridiche partecipano alla procedura di mediazione tramite un proprio rappresentante munito di formali poteri per conciliare la controversia e quietanzare. _

10.3 Le parti possono farsi supportare da persone di fiducia, da consulenti, da rappresentanti di associazioni di consumatori, o di categoria. _

10.4 La presenza delle parti, quella dei rispettivi rappresentanti e assistenti, nonché quella di ulteriori persone a supporto, devono essere indicate nei moduli di avvio della procedura di mediazione. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza dell'Organismo con congruo anticipo

e, comunque, entro 5 giorni lavorativi dalla data del primo incontro, i nominativi di chi sarà presente all'incontro, al fine di non recare grave pregiudizio allo svolgimento della procedura. _
Il mediatore può sempre convocare personalmente le parti sostanziali. _

10.5 Il mediatore può sempre convocare personalmente le parti sostanziali.

Art. 11

INDENNITA' DI MEDIAZIONE

NOMINA DEL CTM

11.1 Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010, come modificato dal DM 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall'organismo. Le indennità sono dovute in solido tra le parti.

11.2 Le **spese di mediazione** sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro della procedura di mediazione in misura non inferiore alla metà. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs. 28/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del D.Lgs 28/2010.

11.3 Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, qualora il Responsabile dell'organismo non abbia proceduto a nominare un collegio di mediatori, o uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può valutare con le parti l'opportunità di nominare un consulente tecnico della mediazione ("C.T.M."), scelto tra gli esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

11.4 La **nomina del C.T.M.** può avvenire a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli oneri in eguale misura e in via solidale, o nella misura che riterranno di stabilire di comune accordo.

11.5 Il compenso del C.T.M. è calcolato e liquidato sulla base del relativo "Tariffario per i consulenti tecnici e periti" applicato presso i tribunali, se esistente, o diversamente concordato ed accettato dalle parti.

11.6 L'esperto deve attestare, prima di accettare l'incarico, di non avere le cause di incompatibilità e di possedere gli stessi requisiti di indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore.

Art 12

RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

12.1 E' di competenza esclusiva delle parti :

- ✓ l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, **eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze** che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;

- ✓ Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per **l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato**, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione ex art 16 del DM 180/2010). A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione , o altra certificazione attestante i requisiti di cui all'autocertificazione);
- ✓ la **proponibilità della domanda**, con riferimento alla materia ed alle **ragioni della richiesta**;
- ✓ la **qualificazione** della natura della controversia;
- ✓ le indicazioni circa **l'oggetto e le ragioni della pretesa** contenute nell'istanza di mediazione;
- ✓ l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- ✓ l'indicazione dei **recapiti degli avvocati** delle parti, se presenti;
- ✓ l'indicazione dei **recapiti dei soggetti** a cui inviare le comunicazioni;
- ✓ la determinazione del **valore** della controversia;
- ✓ le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di **più domande** relative alla stessa controversia presso altri Organismi la medesima procedura. e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.
- ✓ la **forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante**;

12.2 L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell'organismo stesso, conseguenti a:

- ✓ mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- ✓ imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

MEDIAZIONE TELEMATICA

13.1 La mediazione telematica rappresenta una modalità integrativa e complementare che consente una maggiore flessibilità nella gestione della procedura.

13.2 L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, email...).

13.3 Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, si applica al servizio telematico quanto previsto nei precedenti punti del Regolamento.

13.4 L'uso della modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto.

13.5 Il servizio di Mediazione On-Line, previsto dall'articolo 3 n. 4 del D.Lgs. 28/2010 e nel rispetto degli artt. 9 e 16 n. 3 del citato D.Lgs. e dell'art. 7 n. 4 del D.M. 180/2010, è sempre ammesso nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo.

13.6 In caso di mancata partecipazione della parte chiamata, la mediazione può essere svolta con l'istante in modalità telematica. La Segreteria comunica la circostanza al Mediatore designato, ed il verbale può essere sottoscritto da un mediatore diverso da quello nominato, incaricato dal responsabile dell'Organismo.

13.7 Le parti manifestano la propria volontà di aderire alla Mediazione Telematica al momento del deposito dell'istanza ovvero al momento dell'adesione.

13.8 La mediazione telematica:

a) permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo;

b) consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni congiunte sia in sessioni private) in modo sicuro;

c) all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale con le intese raggiunte, ovvero il verbale attestante il mancato accordo, i quali potranno comunque essere ritirati in formato cartaceo presso la Segreteria Amministrativa dell'Organismo;

d) la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).

e) In caso di procedura telematica **l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione.**

f) Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

13.9 Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti occorre:

- **possedere una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet** (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, versione 11.1 di Adobe Flash Player o successive;
- casella di posta elettronica certificata (**PEC**) quantomeno dell'avvocato che assiste le parti in mediazione. La piattaforma supporta il circuito P.E.C., sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n. 68). Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno sì che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati. I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute" che il messaggio è stato spedito, consegnato e non alterato.
- **kit e certificato di firma digitale** quantomeno dell'avvocato che assiste le parti in mediazione.

Il **possesso dei requisiti** dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione telematica e l'attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari. Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

13.10 La piattaforma telematica utilizzata da ADR INSTITUTE è conforme a tutti i requisiti di **sicurezza e riservatezza** delle comunicazioni, previsti dalla vigente normativa.

L'Organismo assicura, infatti, la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione.

ADR Insitute si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.

ADR non è in ogni caso responsabile per la diffusione dei link e dei dati di accesso offerte alle parti a soggetti terzi estranei alla procedura non autorizzati e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali

La stessa è dotata dei seguenti requisiti:

a) Accesso riservato

L'accesso alla piattaforma è riservato esclusivamente ai partecipanti e al mediatore. Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso.

Le credenziali personali e riservate, inviate su posta ordinaria da parte della Segreteria dell'Organismo di Mediazione, attraverso un link di accesso, consentiranno lo svolgimento della mediazione telematica e la consultazione delle informazioni legate esclusivamente alla mediazione in corso.

Il processo di mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" create per consentire l'accesso in videoconferenza: è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due; il mediatore può, infatti, utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, sessioni "separate",

Con il consenso delle parti il mediatore può avvalersi di diverse piattaforme telematiche purchè forniscano congrue e adeguate garanzie di riservatezza.

b) Procedura di mediazione telematica

- ✓ Ricevuta la disponibilità ad eseguire l'incontro di mediazione on-line di almeno una parte, l'Organismo seleziona l'opzione "Mediazione on-line" nella scheda del procedimento del programma gestionale
- ✓ l'applicazione crea una Stanza di Mediazione On-line (Stanza Virtuale) e permette l'invio di una e-mail a tutti i soggetti interessati (parti, rappresentanti, mediatore), con la quale essi sono invitati ad accedere alla piattaforma on-line nel giorno stabilito per l'incontro di mediazione attraverso il link presente nella e-mail stessa.
- ✓ da quel momento e per i 120 giorni successivi le parti, i rappresentanti e il mediatore dello specifico procedimento di mediazione possono collegarsi alla Stanza Virtuale per partecipare agli incontri di mediazione e anche per condividere files.
- ✓ qualora il mediatore lo ritenga opportuno e vi sia l'accordo delle parti, l'incontro (e/o gli incontri) potrà svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza.
- ✓ Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza in modalità audio/video con strumenti di interazione (chat, condivisione di documenti in formato elettronico, etc.).
- ✓ Il mediatore può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.
- ✓ Le parti hanno, pertanto, la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata e di trasmettere la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.

c) Conclusione della mediazione:

- ✓ Al termine di ogni incontro, le parti e/o i legali si impegnano a sottoscrivere la copia del verbale che dovrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC - Posta Elettronica Certificata) all'Organismo
- ✓ I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalle Parti con firma digitale ovvero con firma analogica autenticata dall'avvocato con modalità idonee a garantirne la provenienza,

e devono essere inviati al Mediatore esclusivamente a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l'autenticità della sottoscrizione.

- ✓ Una volta ricevuta la documentazione cartacea, il Mediatore verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.
- ✓ In caso di proposta del Mediatore, si applicano le disposizioni dell'art. 8 del presente Regolamento.
- ✓ Inoltre, per il caso di cui all'ultimo inciso al comma 3 dell'art. 11 del d. lgs 28/2010, il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di conciliazione, nel caso in cui le parti compiano uno degli atti di cui all'art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia "autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".
- ✓ La Segreteria dell'Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale.

13.12 La parte che richiede lo svolgimento della mediazione in modalità telematica o entrambe le parti, qualora lo richiedano congiuntamente, dovranno corrispondere a titolo di spese per l'attivazione della "stanza virtuale" l'importo di € 18,00.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

(Di cui all'art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. l'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo.

In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Tabella corrispondente a quella di cui al DI 180/2010

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000:	Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000:	Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000:	Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000:	Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000:	Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000:	Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000:	Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:	Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:	Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000:	Euro 9.200.

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti ,previo accordo con tutte le parti.

Ai sensi dell'art 16 del DI 145/2011 e della circolare 20 dicembre 2011 dovranno essere corrisposte : spese di avvio euro 40,00 oltre IVA, più le spese vive documentate (raccomandate inviate per le convocazione ecc..)

Per mediazione obbligatoria:

1. in caso di effettivo svolgimento della mediazione: dalla tabella A allegata al DI 180/2010 si effettua la riduzione di 1/3 per i primi 6 scaglioni e della metà dal 7° in poi.
2. in caso di successo : Dall'importo ridotto sub 1 SI AUMENTA di $\frac{1}{4}$ per ciascuno scaglione di riferimento
3. in caso di mancata comparizione dell'altra parte : la parte istante è tenuta a presentarsi al fine del rilascio del verbale- paga 40,00 per il 1° scaglione e 50,00 per i successivi.
4. in caso di mancata comparizione dell'altra parte : se la parte istante , tenuta a presentarsi per il rilascio del verbale, chiede la formulazione della proposta dovrà pagare : (dall'importo ridotto sub 1 per ciascuno scaglione) l'aumento di 1/5
5. non sono consentiti altri aumenti
6. in caso di gratuito patrocinio : non dovrà essere corrisposta alcuna indennità. (la parte è tenuta a depositare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , la cui sottoscrizione può essere autenticata dal mediatore. Se l'organismo lo richiede la parte deve depositare anche la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato)

Per mediazione facoltativa , sollecitata dal giudice, prevista dalle parti (nel contratto)

1. in caso di particolare importanza e complessità dell'affare: può essere aumentata in misura non superiore a 1/5
2. in caso di formulazione della proposta: deve essere aumentata di 1/5
3. in caso di successo : aumento non superiore a $\frac{1}{4}$ dell'importo previsto in tabella
4. in caso di mancata comparizione dell'altra parte : la parte istante , se si presenta - paga 40,00 oltre IVA per il 1° scaglione e 50,00 oltre IVA per i successivi.

Tutte le spese non previste dal DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011 sono da ritenersi aggiuntive.

Codice europeo di condotta per mediatori

Art I COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena

imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: 1 - 2 - 3 - 4 -

5

b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1 - 2 - 3 - 4 -

5

4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:
